

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ORSA MINORE”

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 (Denominazione e sede)

È costituita l'Associazione denominata “Associazione Culturale Orsa Minore”, con sede legale nella Torre degli Angiolieri, Borgo San Jacopo n. 30, 50125 Firenze.

ARTICOLO 2 (Natura dell'Associazione)

L'Associazione assume la veste di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 ss. del codice civile.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e si fonda su un ordinamento democratico.

Essa inoltre rifiuta ogni discriminazione basata su razza, colore, sesso, religione, appartenenza sociale o culturale.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e ad un comportamento solidale con gli altri membri.

ARTICOLO 3 (Finalità)

L'Associazione pone come scopo statutario ed attività istituzionale la diffusione e la promozione della cultura, con particolare riferimento all'attività teatrale.

L'Associazione potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale

e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

In particolare, per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà concludere contratti con terzi, assumere o ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all'Associazione stessa.

ARTICOLO 4 (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5 (Finanziamenti)

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Essa si finanzia con:

- a) le quote dei Soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) le tasse di ammissione dei nuovi Soci Ordinari;
- c) eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- e) i proventi di gestione;
- f) ogni altro provento comunque conseguito.

ARTICOLO 6 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

STATUTO

ARTICOLO 7 (Maggioranze)

Ai fini del presente Statuto si definisce:

- a) maggioranza qualificata: il consenso dei due terzi dei presenti;
- b) maggioranza assoluta: il consenso della metà più uno dei presenti;
- c) maggioranza semplice: il maggior consenso raggiunto tra i presenti.

Gli astenuti non verranno conteggiati per il raggiungimento del quorum.

Col termine maggioranza, e nei casi in cui nulla sia specificato, si intende la maggioranza assoluta.

TITOLO II

I SOCI

ARTICOLO 8 (Diritti e doveri dei Soci)

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche (i minori sotto la responsabilità del soggetto titolare della patria potestà) e giuridiche, che condividano le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto e intendano partecipare alle attività organizzate dall'Associazione.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo a seconda della categoria di appartenenza, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale qualora disposte a loro carico.

I Soci Fondatori e Ordinari hanno diritto di prendere visione, in qualsiasi momento, del Bilancio e dei Verbali di riunione dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto, all'atto di ammissione, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività e delle prestazioni fornite dall'Associazione, nonché di intervenire alle assemblee, e si impegnano a non prendere iniziative individuali in nome o per conto dell'Associazione se non espressamente abilitati o autorizzati.

ARTICOLO 9 (Categorie dei Soci)

I Soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari.

ARTICOLO 10 (Soci Fondatori)

Ai fini del presente Statuto si definiscono "Soci Fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione e sono membri di diritto dell'Associazione stessa.

I Soci Fondatori sono gli unici legittimati, purché raggiungano l'unanimità dei consensi interni, a proporre al Presidente l'attribuzione di tale qualifica ad uno o più Soci che siano Ordinari da almeno 3 anni. Su tale attribuzione delibera l'Assemblea dei Soci.

I Soci Fondatori dimessisi hanno diritto di riacquistare tale qualifica previa semplice comunicazione dell'esercizio di tale diritto al Presidente.

ARTICOLO 11 (Soci Ordinari)

Ai fini del presente Statuto si definiscono "Soci Ordinari" coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividano le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto e la cui domanda d'ammissione come tali all'Associazione sia stata approvata dall'Assemblea dei Soci.

L'ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata su domanda degli interessati.

ARTICOLO 12 (Soci Sostenitori)

Ai fini del presente Statuto si definiscono "Soci Sostenitori" tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividano le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto, che siano stati ammessi

STATUTO

come tali a partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse, ma non operino fattivamente preferendo l'“appoggio esterno” alle attività.

L'ammissione dei Soci Sostenitori è deliberata dal Presidente, con possibilità di delega, su domanda degli interessati, previo consenso del Consiglio Direttivo.

La loro radiazione è sottoposta alle norme in vigore per gli altri Soci.

Hanno diritto a partecipare alle assemblee, ma non diritto di voto.

La qualifica di Socio Sostenitore ha durata annuale rinnovabile.

ARTICOLO 13 (Soci Onorari)

Ai fini del presente Statuto si definiscono “Soci Onorari” coloro che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità si ritiene possano coprire tale posizione.

Essi sono nominati dall'Assemblea dei Soci con maggioranza qualificata su proposta del Consiglio Direttivo e possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale di associazione, delle quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale e di qualsiasi altra somma di denaro.

ARTICOLO 14 (Soci assenti)

I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari possono chiedere, entro il 31 agosto, di essere dichiarati “assenti” per la durata di un anno rinnovabile consecutivamente una sola volta.

L'assenza è deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'interessato.

Una volta dichiarato assente, il Socio manterrà il diritto di partecipare e votare alle assemblee nonché di partecipare alle attività dell'Associazione.

Il Socio assente è esonerato dal pagamento della quota annuale di associazione e delle quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale, a meno che il Consiglio Direttivo non disponga altrimenti.

Il Socio assente conserva la responsabilità solidale con gli altri Soci per le obbligazioni assunte dall'Associazione in conformità alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 15 (Perdita della qualifica di Socio)

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

I Soci presentano le dimissioni motivate al Presidente.

Le dimissioni sono accolte dall'Assemblea dei Soci e decorreranno dal giorno della loro presentazione.

Tutti i Soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le radiazioni sono decise dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata.

Il Socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

TITOLO III

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

CAPO I

L' ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 16 (Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea dei Soci rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

STATUTO

All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista a loro carico.

ARTICOLO 17 (Convocazione dell'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso, preventivo di quello in corso e per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei Soci, oppure lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 (Avviso di convocazione)

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione (o sul sito internet ben in evidenza) e spedito per posta (anche elettronicamente) almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso l'avviso mediante e-mail non risultasse possibile, la convocazione verrà effettuata mediante altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno adottare in relazione alle singole richieste.

Gli avvisi di convocazione devono elencare il luogo, la data, l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, per la prima e la seconda convocazione, che deve distare dalla prima almeno trenta minuti.

In apertura di seduta, prima dell'inizio della discussione, i Soci possono proporre variazioni all'ordine del giorno che sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Sui nuovi punti inseriti l'Assemblea non può adottare delibere vincolanti.

Nel corso della riunione saranno discussi esclusivamente i temi previsti nell'ordine del giorno.

La presenza in Assemblea del Socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.

ARTICOLO 19 (Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che ne verifica la validità; in sua assenza tale ruolo è svolto dal Vicepresidente e, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi degli aventi diritto e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto.

I Soci dichiarati assenti a norma dell'art. 14 del presente Statuto, se non partecipano all'Assemblea, sono esclusi dal computo degli aventi diritto.

ARTICOLO 20 (Votazioni dell'Assemblea dei Soci)

Le votazioni avvengono, sempre sulla base del principio del voto singolo, per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto palese, ad insindacabile scelta del Presidente.

È ammesso il voto per delega ed il voto elettronico da effettuare con almeno dodici ore di anticipo all'indirizzo e-mail dell'Associazione.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta.

Le decisioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte dai Soci presenti salvo i seguenti casi:

- a) per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti almeno due terzi dei Soci aventi diritto e si decide con maggioranza qualificata;
- b) per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei Soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno tre quarti dei presenti.

ARTICOLO 21 (Compiti dell'Assemblea dei Soci)

Sono compiti dell'Assemblea dei Soci:

- a) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso, approvando il Rendiconto economico-finanziario;

STATUTO

- c) eleggere tra i propri Soci, e, se del caso, revocare, i membri del Consiglio Direttivo designandone le singole funzioni (Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri);
- d) deliberare sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei Soci;
- f) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- g) stabilire l'ammontare della tassa di ammissione per i nuovi Soci Ordinari;
- h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

CAPO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 22 (Elezioni del Consiglio Direttivo)

I Soci Fondatori designano provvisoriamente, nell'Atto Costitutivo, i Soci alle cariche di Presidente, di Segretario e di Tesoriere, secondo l'anzianità, e si impegnano ad indire le elezioni per le cariche sociali nella prima Assemblea dei Soci, da tenersi entro un mese dalla data di costituzione.

I membri dei successivi Consigli Direttivi sono eletti dall'Assemblea dei Soci entro il 31 gennaio di ogni anno e restano in carica per 12 mesi, salvo revoca, con maggioranza qualificata, o dimissioni. In questi casi, il membro sarà provvisoriamente sostituito (eccetto il Presidente) dal Socio più anziano e sono indette elezioni entro trenta giorni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

ARTICOLO 23 (Riunione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti a cui deve essere comunicata la convocazione con luogo, data, ora e ordine del giorno almeno sette giorni prima tramite posta elettronica. In caso l'avviso mediante e-mail non risultasse possibile, la convocazione verrà effettuata mediante altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno adottare in relazione alle singole richieste.

La presenza alla riunione del membro non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.

La riunione è presieduta dal Presidente che ne verifica la validità; in sua assenza tale ruolo è svolto dal Vicepresidente e, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 24 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nel Rendiconto economico-finanziario;
- d) decidere circa la stipula di tutti i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- f) formulare i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- g) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- h) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale, compresa l'eventuale istituzione di organi ad hoc per lo svolgimento di determinate funzioni.

STATUTO

ARTICOLO 25 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente;
- b) il Segretario (e Vicepresidente);
- c) il Tesoriere;
- d) i Consiglieri, in numero minimo di 2 e massimo di 5.

ARTICOLO 26 (Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa.

Perché sia eletto, previa candidatura, occorre la maggioranza qualificata.

Il Presidente può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- b) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) verificare la validità delle riunioni;
- d) notificare la data delle riunioni ed il relativo ordine del giorno nella forma e nelle modalità stabilite;
- e) scegliere le modalità di voto per le diverse decisioni da prendere nelle riunioni;
- f) sottoscrivere i verbali delle riunioni;
- g) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione;
- h) farsi garante della realizzazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- i) deliberare sull'ammissione dei Soci Sostenitori, previo consenso del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 27 (Segretario)

Il Segretario è anche Vicepresidente dell'Associazione e la gestisce dal punto di vista amministrativo.

Perché sia eletto, previa candidatura, occorre la maggioranza assoluta. Egli:

- a) rappresenta l'Associazione in caso di assenza del Presidente. La sua firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente;
- b) dirige e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente;
- c) redige i verbali delle riunioni, in sua assenza o impossibilità lo sostituisce il membro più anziano;
- d) è personalmente responsabile del Registro dei verbali dell'Assemblea, del Registro dei verbali del Consiglio Direttivo e del Registro dei Soci;
- e) attua le direttive, le decisioni e le disposizioni del Presidente;
- f) è il responsabile, con possibilità di delega circa la gestione, dell'aggiornamento e del buon funzionamento del sito internet dell'Associazione, dell'attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni dell'Associazione;
- g) garantisce e controlla il rispetto del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni.

ARTICOLO 28 (Tesoriere)

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica dell'Associazione.

Perché sia eletto, previa candidatura, occorre la maggioranza assoluta. Egli:

- a) tiene aggiornata la contabilità ed i registri contabili;
- b) svolge il servizio di cassa;
- c) riferisce all'Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo circa lo stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto fornendo i Registri;
- d) esegue i mandati di pagamento deliberati dal Consiglio Direttivo;
- e) sottoscrive le decisioni dell'Assemblea che comportino spese;
- f) presenta all'Assemblea dei Soci il Rendiconto economico-finanziario;

STATUTO

g) suggerisce al Consiglio Direttivo le misure che ritiene opportuno adottare in ambito economico, eventuali sanzioni pecuniarie a carico dei Soci morosi e quant'altro attinente alle spese.

ARTICOLO 29 (Consiglieri)

I Consiglieri sottopongono all'Assemblea dei Soci, al Presidente, al Segretario e al Tesoriere proposte per il miglior andamento del lavoro associativo.

Perché siano eletti, previa candidatura, occorre la maggioranza assoluta.

TITOLO IV

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 30 (Fondo Patrimoniale)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari dei Soci;
- c) dalle tasse di ammissione dei nuovi Soci Ordinari;
- d) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ARTICOLO 31 (Tassa di ammissione e quote annuali)

L'ammontare della tassa di ammissione per i nuovi Soci Ordinari è stabilito dall'Assemblea dei Soci e costituisce parte integrante del Fondo Patrimoniale al fine di compensare le spese fino a quel momento sostenute dagli altri Soci.

Le quote annuali sono fissate ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Le somme versate per la tassa di ammissione e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO V

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

ARTICOLO 32

Il Rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il Rendiconto economico-finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato.

TITOLO VI

MODIFICHE ALLO STATUTO

ARTICOLO 33

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci a norma dell'art. 20 del presente Statuto.

STATUTO

TITOLO VII

SCIoglimento dell' ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 34

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci a norma dell'art. 20 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.